

**Statuto  
della**

**"Fondazione Musicale Vincenzo Appiani"**

**Art. 1 - Denominazione e sede**

Per iniziativa dell'Associazione culturale "Liceo Musicale Vincenzo Appiani" si costituisce la Fondazione denominata

**"Fondazione Musicale Vincenzo Appiani"**

con sede in Monza, e durata illimitata.

La Fondazione per le sue finalità potrà operare sia in Italia che all'estero.

**Art. 2 Scopo e Finalità**

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è dedita alla promozione dell'arte e della cultura della musica in ogni suo settore.

In particolare, la Fondazione si propone di continuare l'esistenza e l'attività della Scuola di Musica già istituita come Associazione non riconosciuta "Liceo musicale Vincenzo Appiani" ed operante di fatto dal 1932 per iniziativa del M° Riccardo Malipiero e del M° Angelo Berti "sotto gli auspici del Comune di Monza", rispettandone l'alto livello qualitativo, favorendo e divulgando l'educazione musicale, strumentale e vocale, senza distinzione alcuna, e in particolar modo dei giovani.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito della Regione Lombardia.

**Art. 3 - Attività Istituzionali**

Per il perseguimento del proprio fine, la Fondazione può:

- svolgere l'attività di istruzione strumentale e vocale attraverso corsi di vari livelli, a seconda delle necessità e delle disponibilità finanziarie della Fondazione, e con il contributo del Comune di Monza che dal 1932 sostiene fattivamente l'attività svolta;
- fornire la preparazione agli esami pre-accademici e accademici dei Conservatori (o di altri Enti ad essi assimilabili ed equiparabili);
- promuovere studi, seminari, incontri con personalità della cultura e dell'arte, conferenze, spettacoli e concerti, manifestazioni pubbliche, anche tramite pubblicazione di propri atti o documenti, ed ogni altra iniziativa utile alla diffusione della cultura musicale;
- sviluppare attività di elevata formazione e qualificazione professionale per la preparazione di musicisti specializzati per le attività didattica, concertistica e orchestrale, proponendosi in tal modo quale centro di collaborazione con analoghi enti pubblici o privati e con istituzioni pubbliche di alta formazione musicale;
- promuovere rapporti tra la musica e le altre discipline della cultura;

- stipulare convenzioni per le attività rientranti nelle finalità istituzionali;
- costituire ovvero partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività dirette al perseguimento di scopi compatibili con i fini della Fondazione;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere, nei limiti delle leggi vigenti, sia con mezzi tradizionali che informatici;
- gestire progetti di *fund raising* per il sostegno delle finalità istituzionali;
- svolgere ogni altra attività idonea, di supporto, complementare e di ausilio, e quindi direttamente connesse, con le proprie attività istituzionali.

#### **Art. 4 - Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- \*\* l'Assemblea dei Partecipanti;
- \*\* il Consiglio Direttivo;
- \*\* il Presidente;
- \*\* il Revisore legale dei Conti.

#### **Art. 5 - Assemblea dei Partecipanti**

Sono membri dell'Assemblea dei Partecipanti, sino alla conclusione dell'esercizio in corso, i soci dell'Ass.ne Liceo Musicale Vincenzo Appiani, come risultanti da libro soci alla data dell'atto di trasformazione.

L'Assemblea dei Partecipanti sarà poi composta da tutte le persone fisiche, società, associazioni, fondazioni, enti, pubblici e privati, che condividano le finalità della Fondazione e contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi, economici e non.

La qualifica di "Partecipante" si ottiene previo gradimento del Consiglio Direttivo; lo stesso può togliere la qualifica di "Partecipante" nel caso venga a mancare la condivisione alle finalità.

L'Assemblea dei Partecipanti è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Partecipanti, in quanto organo consultivo, esprime il suo parere non vincolante, e formula pareri e proposte, sulle attività e sui programmi della Fondazione.

L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dallo stesso Presidente e si riunisce almeno una volta all'anno prima della chiusura dell'esercizio, e ogni qualvolta lo richieda il Consiglio Direttivo o un quarto dei membri dell'Assemblea stessa.

Rientra tra i compiti dell'Assemblea dei Partecipanti la nomina di due membri del Consiglio Direttivo, che devono essere scelti tra i docenti della Scuola, iscritti all'Assemblea dei Partecipanti.

Rientra, altresì, tra i compiti dell'Assemblea dei Partecipanti la nomina del Revisore Legale dei Conti e, in caso di decadenza di uno o più Consiglieri Fondatori, la nomina dei sostituti.

L'Assemblea è convocata utilizzando mezzi di trasmissione della corrispondenza che diano certezza dell'avvenuta ricezione, inviati almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea, contenenti: la data, il luogo, l'ordine del giorno e la data della seconda convocazione, che non potrà essere fissata lo stesso giorno della prima convocazione.

Le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti si tengono nella sede sociale della Fondazione o in altra sede indicata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Partecipanti, quando chiamata a deliberare, è regolarmente costituita con la partecipazione di almeno due terzi dei propri componenti in prima convocazione, ovvero almeno la metà degli stessi in seconda convocazione.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Prima dell'inizio dei propri lavori l'Assemblea procederà, in ogni seduta, su proposta del Presidente dell'Assemblea, alla designazione di un segretario.

#### **Art. 6 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove membri.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo mediante trasformazione della Fondazione.

I Consiglieri, eccettuati i tre Consiglieri Fondatori, che restano in carica sino a revoca o dimissioni, vengono scelti fra persone meritevoli e qualificate, come segue:

\*\* due membri eletti dall'Assemblea dei Partecipanti;

\*\* un membro nominato dal Comune di Monza;

\*\* un membro nominato dall'Associazione Amici del Liceo Musicale;

durano in carica cinque anni, e possono essere confermati o revocati con le stesse modalità della nomina.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti.

In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Non è possibile rilasciare deleghe per la presenza nel Consiglio Direttivo.

In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere elettivo nel corso del quinquennio per qualsiasi motivo (decadimento dal ruolo di docente, dimissioni, decesso, revoca o impedimento permanente), lo stesso verrà sostituito per cooptazione dal Consiglio stesso all'unanimità.

Il nuovo Consigliere rimane in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

I Consiglieri decadono per inattività se sono rimasti assenti per più del 50% (cinquanta per cento) delle adunanze tenute nel corso dell'esercizio, sempre che tale assenza non sia accertata come dovuta a causa di forza maggiore.

Nel caso di cessazione di uno o più dei Consiglieri Fondatori, occorrerà procedere al rinnovo di tali cariche, da parte dell'Assemblea dei Partecipanti, che solo in questo caso esercita un potere straordinario deliberativo.

Il Consiglio rimane comunque in carica fino alla sua sostituzione. La convocazione avviene senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione, almeno 8 giorni prima dell'adunanza indicando luogo, ora e giorno dell'adunanza e l'inerente ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire, con le modalità suindicate, con tre giorni di preavviso.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con facoltà di delegare i poteri delegabili per legge al Presidente e al Vice-Presidente, ove nominato.

Il Consiglio approva entro il 31 luglio il bilancio di previsione per l'anno successivo ed entro il 31 dicembre il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Il Consiglio Direttivo, con il voto favorevole dei tre quinti dei suoi componenti, potrà apportare modifiche al presente Statuto, che devono essere conformi alle finalità istitutive inderogabili.

Le cariche di Consiglieri non danno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per ragioni d'ufficio.

#### **Art. 7 - Il Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e tutti i poteri attinenti l'amministrazione ordinaria della stessa, compreso quello di nominare procuratori, determinandone le attribuzioni.

In caso di sua assenza od impedimento il Presidente è sostituito nell'esercizio delle sue funzioni dal Vice Presidente, ove nominato, o da altro Consigliere formalmente delegato dal Consiglio. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e

l'Assemblea dei Partecipanti.

Il Primo Presidente viene eletto in sede di costituzione della Fondazione.

In caso di revoca o dimissioni, il Consiglio Direttivo eleggerà il nuovo Presidente.

Il Presidente viene scelto per la sua comprovata esperienza nel settore musicale e didattico.

Il Presidente riveste anche il ruolo di Direttore Didattico, incarico professionale per il quale avrà diritto ad un compenso, e sovrintende allo svolgimento dell'attività didattica, avvalendosi della Segreteria Scolastica, che a lui fa capo.

**Art. 8 - Il Consigliere Delegato Amministrativo**

Il Consiglio Direttivo può nominare un Consigliere Delegato Amministrativo, scelto fra i Consiglieri, di preferenza tra persone di comprovate capacità gestionali. Al Consigliere Delegato Amministrativo, che resta in carica per un quinquennio ed è nuovamente nominabile a tale incarico, spettano i seguenti compiti:

\*\* curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

\*\* sviluppare i progetti di promozione e sviluppo da proporre al Consiglio Direttivo;

\*\* ricercare i fondi necessari al sostegno delle iniziative anche tramite programmi di *fund raising*;

\*\* redigere il bilancio preventivo e consuntivo annuale;

\*\* gestire l'attività ordinaria della Fondazione secondo le direttive generali del Consiglio, conformemente alle previsioni di bilancio dallo stesso Consiglio redatte ed eventualmente aggiornate periodicamente;

\*\* sovrintendere alla tenuta della contabilità e dei libri sociali. Il Consiglio Direttivo provvederà a determinare l'ammontare del compenso ed eventuali altri compiti e funzioni del Consigliere Delegato Amministrativo.

Nel caso di assenza o impedimento del Consigliere Delegato Amministrativo, le sue funzioni sono temporaneamente assunte da uno o più Consiglieri all'uopo delegati dal Consiglio Direttivo.

**Art. 9 - Il Revisore legale dei Conti**

Il Revisore legale dei Conti è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti.

Il Revisore dovrà essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Revisore dura in carica per cinque esercizi.

Il Revisore esercita le proprie funzioni al fine di accertare la regolare tenuta della contabilità; redige una relazione ai bilanci annuali.

Il Revisore vigila sulla effettiva destinazione delle risorse della Fondazione alle finalità statutarie; procede in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Il Revisore può essere invitato dal Presidente a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

La carica di Revisore Legale dei Conti non dà diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per ragioni di ufficio.

**Art. 10 - Patrimonio e proventi.**

Il fondo di dotazione iniziale indisponibile della Fondazione è costituito dai beni mobili conferiti dall'Associazione Liceo Musicale Vincenzo Appiani, come da perizie tecniche e da asseverazione professionale allegate, ed è pari a complessivi ..... euro.

Costituiscono inoltre il fondo indisponibile di dotazione della Fondazione:

1. le somme erogate a tal fine da persone fisiche, società, enti o associazioni;
2. tutti gli altri beni mobili, immobili, diritti e crediti che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo e che saranno destinati ad incrementarne il patrimonio.

I proventi ai fini della gestione della Fondazione saranno:

- a) le rendite derivanti dal patrimonio e i redditi derivanti dall'esercizio delle attività della Fondazione;
- b) i contributi annuali versati da enti pubblici, da soggetti terzi sostenitori (persone fisiche, società e Enti pubblici e privati) con destinazione all'esercizio delle attività istituzionali;
- c) ogni altro eventuale provento, contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari.

Il fondo di gestione iniziale della Fondazione pari ad euro ..... (.....) è costituito dalle disponibilità dell'Ente fondatore sul c/c n. .... del ....., filiale di Monza.

**Art. 11 - Esercizio e Bilancio ed avanzi di gestione**

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

Il bilancio della Fondazione dovrà essere conforme alle regole della pubblicità legale e accessibile a chiunque. In tal senso il bilancio dovrà essere supportato dalla tenuta di scritture contabili e libri idonei.

Il bilancio della Fondazione dovrà essere redatto secondo criteri economico-patrimoniali e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Nel bilancio dovrà essere prevista separata rendicontazione della gestione delle eventuali provvidenze, sussidi e liberalità erogate.

Gli eventuali avanzi netti di gestione dovranno essere destinati ad incrementare il fondo di gestione disponibile per la realizzazione delle finalità istituzionali.

E' vietata qualsiasi diversa destinazione degli eventuali avanzi o utili netti di gestione.

**Art. 12 - Scioglimento**

Qualora si realizzi una delle cause di estinzione espressamente previste dall'art. 27 del Codice Civile, o se il patrimonio risulti insufficiente, il Consiglio Direttivo potrà accertare l'esistenza di una causa di estinzione della Fondazione e deliberarne lo scioglimento, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

Ai sensi dell'art. 11 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, saranno nominati con delibera del Consiglio Direttivo, o in caso di ritardo con provvedimento del Presidente del Tribunale, uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni. In tale ipotesi, il patrimonio netto residuo della Fondazione sarà devoluto ad altra Fondazione o Associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione del patrimonio imposta dalla legge oppure l'eventuale trasformazione disposta dall'Autorità governativa competente.

**Art. 13 - Rinvio**

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

---